

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BLOISE e STIRATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1972

Modifiche e integrazioni al decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576, riguardanti l'ammissione ai concorsi per le carriere direttive e ispettive della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 25 maggio 1962, n. 545, modificativo del primo comma dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dispone che i presidi degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di primo grado sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario. Lo stesso articolo dispone, successivamente, che i presidi degli istituti e delle scuole di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario.

L'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1950, n. 323, stabilisce che al concorso a posti di direttore didattico possono partecipare:

a) i maestri di ruolo che da almeno tre anni si trovino nel grado di ordinario e che

siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie;

b) i maestri che, essendo sforniti di uno di tali titoli, abbiano prestato non meno di dodici anni in servizio di ruolo.

È sorto ora il dubbio, in relazione all'anzianità di cinque e sette anni più sopra indicata per i presidi e di quella indicata per i direttori didattici, circa il servizio da considerare utile ai fini del raggiungimento della suddetta anzianità. Infatti, l'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, concernente: « Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica », riconosce in favore del personale insegnante il servizio pre-ruolo agli effetti giuridici nella misura di quattro anni. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello precedentemente indicato nella misura di un terzo.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'estensione della portata del citato articolo 3 ha sollevato, come si accennava, qualche perplessità. Ed infatti l'Amministrazione della pubblica istruzione ha inteso procedere al riconoscimento in questione soltanto ai fini della progressione in carriera e non anche ai fini dell'ammissione ai concorsi a preside e a direttore didattico, cui si è fatto cenno.

Tale interpretazione non ci sembra convincente per i motivi che seguono. Innanzitutto, è vero che l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 545 surriferita dispone che deve considerarsi, ai fini dei commi precedenti, soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole. Tale disposizione, peraltro, non è in contrasto con quanto previsto dal decreto-legge che, lungi dal riconoscere un servizio fittizio, riconosce un servizio effettivamente prestato, sia pure anteriormente alla nomina in ruolo.

Si obietta ancora che i commi primo e secondo del più volte richiamato articolo 1 e la lettera a) dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, richiedono che il servizio sia prestato in qualità di ordinario. Ora non c'è dubbio che la sussistenza di tale requisito si verifica dopo l'applicazione del decreto-legge sul riconoscimento del servizio pre-ruolo, in quanto detto riconoscimento può essere effettuato solo all'atto del superamento del periodo di prova.

Questo ci sembra il punto essenziale della questione. Se al momento del passaggio ad ordinario, per effetto del disposto del decreto-legge n. 370 del 1970, al personale insegnante viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici il servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo, quale significato potrà avere la norma, e soprattutto quale estensione si potrà dare ad essa, se non quella di un completo riconoscimento a qualsivoglia effetto e, quindi, anche ai fini della partecipazione al concorso a pre-

side o a direttore didattico, del servizio pre-ruolo?

Lo stesso servizio deve considerarsi utile anche per la partecipazione ai concorsi a posti di ispettore centrale di seconda classe di cui all'articolo 276 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per i quali si verifica, relativamente ai professori, la situazione giuridica or ora illustrata.

Dal combinato disposto delle disposizioni citate discende pacifica, a nostro avviso, una interpretazione della norma che consente di utilizzare il servizio prestato prima della nomina in ruolo. Per dirimere, peraltro, ogni dubbio è stato predisposto l'accluso disegno di legge.

Con lo stesso disegno di legge, per ragioni evidenti di equità, si dispone che è utile altresì, ai fini indicati della partecipazione al concorso a preside, il servizio prestato come componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre nelle scuole secondarie e primarie o in altri concorsi statali, nonchè il servizio prestato in qualità di membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione e quello prestato in posizione di « comando » sindacale. Parimenti, con l'accluso disegno di legge si dispone che il servizio prestato dai direttori didattici come componenti di commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali o come componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nonchè il servizio prestato in una delle condizioni previste dalla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e quello prestato in posizione di « comando » sindacale, è da considerarsi servizio effettivo ai fini della partecipazione ai concorsi per la nomina ad ispettore scolastico di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1967, n. 1342.

Si segnala il provvedimento alla vostra particolare attenzione, perchè venga discusso e approvato con tutta l'urgenza che il caso richiede, tenuto anche conto del fatto che ci sono concorsi in atto o di imminente bando.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il servizio riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, numero 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, deve intendersi utile ai fini del raggiungimento dell'anzianità di servizio di ruolo ordinario prescritta dall'articolo 1 della legge 25 maggio 1962, n. 545, per l'ammissione ai concorsi a preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonchè ai fini del raggiungimento dell'anzianità di servizio richiesta dall'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1950, n. 323, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a direttore didattico. Il predetto servizio è utile anche per la partecipazione ai concorsi a posti di ispettore centrale di seconda classe, di cui all'articolo 276 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità prescritta per la partecipazione ai concorsi a preside e ad ispettore centrale di cui al precedente comma è utile, altresì, il servizio prestato come componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre nelle scuole secondarie e primarie, nonchè il servizio prestato in qualità di membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione e quello prestato in posizione di « comando » sindacale.

Il servizio prestato dai direttori didattici in qualità di componenti di commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali o come componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nonchè il servizio da essi prestato in una delle condizioni previste dalla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e quello prestato in posizione di esonero sindacale, è considerato servizio effettivo ed è utile ai fini della partecipazione ai concorsi per la nomina ad ispettore scolastico, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1967, n. 1342.